

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione, con il termine "campi elettromagnetici" si intendono i campi statici, i campi a frequenza estremamente bassa (ELF) e i campi a radiofrequenza (RF), comprese le microonde, nella gamma di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz.

A. GRANDEZZE FISICHE

Nell'ambito dell'esposizione ai campi elettromagnetici si fa di norma riferimento a otto grandezze fisiche:

Corrente di contatto (I_c). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.

Intensità di corrente (J). È definita come il flusso di corrente attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in ampere per metro quadro (A/m^2).

Intensità di campo elettrico. È una quantità vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per metro (V/m).

Intensità di campo magnetico. È una quantità vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in ampere per metro (A/m).

Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico si ricavano in base all'equazione $1 A m^{-1} = 4\pi \cdot 10^{-7} T$.

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in watt per metro quadro (W/m^2).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente raccomandazione il termine si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa del tessuto corporeo ed è espresso in watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR riferito a tutto il corpo è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi all'esposizione a RF. Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a speciali condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF nella gamma inferiore di MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, le seguenti possono essere misurate direttamente: l'induzione magnetica, la corrente di contatto, l'intensità di campo elettrico e magnetico, nonché la densità di potenza.

B. LIMITI DI BASE E LIVELLI DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'applicazione delle limitazioni basate sulla valutazione dei possibili effetti sulla salute dei campi elettromagnetici, occorre distinguere tra i limiti di base e i livelli di riferimento.

Nota:

I limiti di base e i livelli di riferimento per limitare l'esposizione sono stati elaborati sulla scorta di un approfondito esame di tutta la letteratura scientifica pubblicata. I criteri applicati nel corso dell'esame erano

volti a valutare la credibilità dei vari risultati divulgati; per proporre le limitazioni dell'esposizione ci si è basati soltanto su effetti accertati. L'insorgere del cancro per gli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici di lungo periodo non è considerato accertato. Tuttavia, poiché esistono fattori di sicurezza di circa 50 tra i valori limite per gli effetti acuti e i limiti di base la presente raccomandazione implicitamente contempla gli eventuali effetti a lungo termine nell'intero intervallo di frequenza.

Limiti di base. Le limitazioni all'esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettro-magnetici variabili nel tempo, che si fondano direttamente su effetti accertati sulla salute e su considerazioni di ordine biologico, sono denominate "limiti di base". In base alla frequenza del campo, le quantità fisiche impiegate per specificare tali limitazioni sono: la densità di flusso magnetico (B), la densità di corrente (J), il tasso di assorbimento specifico di energia (SAR), e la densità di potenza (S). La densità di flusso magnetico e la densità di potenza negli individui esposti possono essere misurate rapidamente.

Livelli di riferimento. Questi livelli sono indicati a fini pratici di valutazione dell'esposizione in modo da determinare se siano probabili eventuali superamenti dei limiti di base. Alcuni livelli di riferimento sono derivati dai limiti di base fondamentali attraverso misurazioni e/o tecniche informatiche e alcuni livelli di riferimento si riferiscono alla percezione e agli effetti nocivi indiretti dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Le quantità derivate sono: l'intensità di campo elettrico (E), l'intensità di campo magnetico (H), la densità del flusso magnetico (B), la densità di potenza (S) e la corrente su un arto (I_L). Le grandezze che si riferiscono alla percezione e agli altri effetti indiretti sono la corrente (di contatto) (I_c) e, per i campi pulsati, l'assorbimento specifico di energia (SA). In qualunque situazione particolare di esposizione, i valori misurati o calcolati di una delle quantità sopra citate possono essere raffrontati al livello di riferimento appropriato. L'osservanza del livello di riferimento garantirà il rispetto delle restrizioni fondamentali corrispondenti. Se il valore misurato supera il livello di riferimento, non ne consegue necessariamente che sia superata la restrizione fondamentale. In tali circostanze, tuttavia, vi è la necessità di definire se il limite di base sia o meno rispettato.

Nella presente raccomandazione non sono indicate limitazioni quantitative per i campi elettrici statici. Tuttavia, si raccomanda di evitare il contatto con cariche elettriche superficiali e le scariche distruttive che possono causare stress o comunque disturbo.

A determinate frequenze (cfr. allegati 2 e 3) alcune grandezze quali la densità di flusso magnetico (B) e la densità di potenza (S) sono utilizzate sia ai fini dei limiti di base che dei livelli di riferimento.

ALLEGATO 2

LIMITI DI BASE

Per specificare i limiti di base relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche (quantità dosimetriche/esposimetriche):

- fra 0 e 1 Hz sono stati definiti limiti di base per l'induzione magnetica relativamente ai campi magnetici statici (0 Hz) e per l'intensità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di evitarne effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale,

- fra 1 Hz e 10 MHz sono stati definiti limiti di base per l'intensità di corrente, in modo da evitare effetti sulle funzioni del sistema nervoso,

- fra 100 kHz e 10 GHz sono stati definiti limiti di base per il SAR, in modo da evitare lo stress da calore su tutto il corpo e l'eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i limiti di base previsti si riferiscono sia all'intensità di corrente che al SAR,

- fra 10 GHz e 300 GHz sono stati definiti limiti di base per la densità di potenza al fine di evitare il riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

I limiti di base indicati nella tabella 1 sono stabiliti in modo da tener conto delle incertezze connesse con la sensibilità individuale delle condizioni ambientali e delle differenti età e condizioni di salute fra i membri della popolazione.

Tabella 1

**Limiti di base per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(0 Hz-300 GHz)**

Gamma di frequenza	Densità di flusso magnetico (mT)	Densità di corrente (mA/m ²) (rms)	SAR mediato sul corpo intero (W/kg)	SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg)	SAR localizzato (arti) (W/kg)	Densità di potenza S (W/m ²)
0 Hz	40	—	—	—	—	—
>0-1 Hz	—	8	—	—	—	—
1-4 Hz	—	8/f	—	—	—	—
4-1 000 Hz	—	2	—	—	—	—
1 000 Hz-100 kHz	—	f/500	—	—	—	—
100 kHz-10 MHz	—	f/500	0,08	2	4	—
10 MHz-10 GHz	—	—	0,08	2	4	—
10-300 GHz	—	—	—	—	—	10

Note

1. f è la frequenza in Hz.

2. I limiti di base per l'intensità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti gravi da esposizione acuta dei tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace e include un fattore di sicurezza. I limiti di base per i campi ELF sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i limiti di base nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i limiti di base si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, sono possibili intensità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.

3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le intensità di corrente devono essere calcolate come media su una sezione di 1 cm² perpendicolare alla direzione della corrente.

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori dell'intensità della corrente di picco possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per $\sqrt{2}$ ($\sim 1,414$). Per gli impulsi di durata t_p , la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di base va calcolata come $f = 1/(2t_p)$.

5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la densità massima di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di cambiamento della densità di flusso magnetico. L'intensità della corrente indotta può essere confrontata con i corrispondenti limiti di base.

6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

7. La massa adottata per calcolare il SAR medio localizzato è pari a 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria computazionale ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le quantità dosimetriche calcolate abbiano valori conservativi rispetto alle norme guida in materia di esposizione.

8. Per gli impulsi di durata t_p , la frequenza equivalente da applicarsi ai limiti di base va calcolata come $f = 1/(2t_p)$. Inoltre, per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti auditivi causati da espansioni termoelastiche, si raccomanda un ulteriore limite di base. Quest'ultimo è l'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 2 mJ kg^{-1} calcolato come media su 10 g di tessuto.

ALLEGATO 3

LIVELLI DI RIFERIMENTO

I livelli di riferimento relativi all'esposizione sono indicati al fine di poterli confrontare con i valori di grandezze misurate. Il rispetto di tutti i livelli di riferimento raccomandati garantisce il rispetto dei limiti di base.

Se il valore delle grandezze misurate supera i livelli di riferimento, non ne consegue necessariamente che i limiti di base siano superati. In tal caso, sarà necessario effettuare una valutazione per decidere se i livelli di esposizione siano inferiori a quelli fissati per i limiti di base.

I livelli di riferimento volti a limitare l'esposizione sono stati ottenuti dai limiti di base nella situazione di massimo accoppiamento fra campo e individuo esposto e perciò forniscono la massima protezione. Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati i livelli di riferimento. Questi, di norma, vanno considerati come valori mediati nel volume del corpo dell'individuo esposto ma con la condizione tassativa che i limiti di base per esposizione localizzati non siano superati.

In talune situazioni in cui l'esposizione è altamente localizzata, come l'esposizione del capo nel caso dei radiotelefonici portatili, l'impiego dei livelli di riferimento non risulta adeguato. In tali casi l'osservanza dei limiti di base relativi ad esposizioni localizzate dovrà essere valutata direttamente.

Livelli di campo

Tabella 2

**Livelli di riferimento per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(0 Hz-300 GHz, valori efficaci (rms) non perturbati)**

Intervallo di frequenza	Intensità di campo E (V/m)	Intensità di campo H (A/m)	Campo B (μ T)	Densità di potenza ad onda piana equivalente S_{av} (W/m ²)
0-1 Hz	—	$3,2 \times 10^4$	4×10^4	—
1-8 Hz	10 000	$3,2 \times 10^4/f$	$4 \times 10^4/f^2$	—
8-25 Hz	10 000	$4\,000/f$	$5\,000/f$	—
0,025-0,8 kHz	$250/f$	$4/f$	$5/f$	—
0,8-3 kHz	$250/f$	5	6,25	—
3-150 kHz	87	5	6,25	—
0,15-1 MHz	87	$0,73/f$	$0,92/f$	—
1-10 MHz	$87/f^2$	$0,73/f$	$0,92/f$	—
10-400 MHz	28	0,073	0,092	2
400-2 000 MHz	$1,375 f^2$	$0,0037 f^2$	$0,0046 f^2$	$f/200$
2-300 GHz	61	0,16	0,20	10

Note:

1. f come indicato nella colonna della gamma di frequenza.

2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S_{av} , E^2 , H^2 , e B^2 devono essere calcolati come media su qualsiasi periodo di 6 minuti.

3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S_{av} , E^2 , H^2 , e B^2 devono essere ottenuti come media su qualsiasi periodo di $68/f^{0.5}$ minuti (f in GHz).

4. Non è fornito alcun valore di campo E per le frequenze < 1 Hz, perché di fatto sono campi elettrici statici. Per la maggior parte delle persone la sensazione fastidiosa di cariche elettriche di superficie non è avvertibile a intensità di campo inferiori a 25 kV/m. Le scariche che provocano stress o disturbo vanno evitate.

Nota:

Livelli di riferimento più elevati per esposizioni a campi ELF di breve durata non sono indicati (cfr. tabella 1, nota 2). In molti casi, quando i valori misurati sono superiori al livello di riferimento, non ne consegue necessariamente che i limiti di base siano superati. A condizione che possano essere evitati impatti nocivi sulla salute causati dagli effetti indiretti dell'esposizione (quali i microshock), si ammette che i livelli di riferimento per la popolazione possano essere superati purché non vengano superati i limiti di base sull'intensità di corrente. In molte situazioni pratiche di esposizione, campi ELF esterni di intensità corrispondente ai livelli di riferimento indurranno nei tessuti del sistema nervoso centrale intensità di corrente inferiori ai limiti di base. Viene inoltre riconosciuto che una serie di dispositivi comuni emettono campi localizzati superiori ai livelli di riferimento. Tuttavia, ciò avviene generalmente in condizioni di esposizione in cui i limiti di base non vengono superati a causa del debole accoppiamento tra il campo ed il corpo.

Per i valori di picco, si applicano i seguenti livelli di riferimento dell'intensità di campo E (V/m), dell'intensità di campo magnetico H (A/m) e dell'induzione magnetica B (μT):

- per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di riferimento di picco si ottengono moltiplicando i corrispondenti valori efficaci (rms) per $\sqrt{2}$ ($\sim 1,414$). Per gli impulsi di durata t^P , la frequenza equivalente da applicarsi deve essere calcolata come $f = 1/(2t_p)$;

- per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 MHz, i valori di riferimento di picco si ottengono moltiplicando i corrispondenti valori efficaci (rms) per 10^a , dove $a = [0,665 \log(f/10^3) + 0,176]$; f in Hz

- per le frequenze comprese fra 10 MHz e 300 GHz i valori di riferimento di picco si ottengono moltiplicando i corrispondenti valori efficaci (rms) per 32.

Nota:

Generalmente, per quanto riguarda i campi pulsati e/o transitori a basse frequenze, da alcuni limiti di base e dai livelli di riferimento in funzione dalle frequenze si possono derivare la valutazione del rischio e le linee guida di esposizione relative a sorgenti pulsate e/o transitorie. Per un approccio conservativo occorre rappresentare il segnale di un campo elettromagnetico pulsato o transitorio attraverso lo spettro di Fourier delle sue componenti in ogni intervallo di frequenza, di modo che sia possibile il confronto con i livelli di riferimento per tali frequenze. Le formule di somma per l'esposizione simultanea a campi di frequenze multiple possono essere applicate anche per determinare il rispetto dei limiti di base.

Anche se sul nesso fra effetti biologici e valori di picco dei campi pulsati le conoscenze sono scarse, si propone che, per le frequenze che superano i 10 MHz, il valore di S_{av} valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i livelli di riferimento, oppure che le intensità di campo non superino di 32 volte i livelli di riferimento delle intensità di campo. Per le frequenze comprese fra circa 0,3 GHz e vari GHz e per l'esposizione localizzata del capo, allo scopo di limitare o di evitare gli effetti auditivi causati dall'espansione termoelastica, si dovrà limitare l'assorbimento specifico degli impulsi. In questa gamma di frequenza, l'assorbimento specifico di $4\text{--}16 \text{ mJ kg}^{-1}$ per produrre questo effetto corrisponde, per impulsi da $30\text{--}100 \mu\text{s}$, a valori di picco dei SAR di $130\text{--}520 \text{ W kg}^{-1}$ nel cervello. Fra 100 kHz e 10 MHz, i valori di picco per le intensità di campo sono ottenuti tramite interpolazione del valore di picco moltiplicato per 1,5 a 100 kHz al valore di picco moltiplicato per 32 a 10 MHz.

Correnti di contatto e correnti attraverso gli arti

Allo scopo di evitare i rischi dovuti alle correnti di contatto, per le frequenze fino a 110 MHz si raccomandano livelli di riferimento addizionali. I livelli di riferimento per le correnti di contatto sono presentati nella tabella 3. Questi livelli sono stati definiti tenendo conto che le correnti di contatto di soglia, che inducono reazioni biologiche nelle donne adulte e nei bambini, sono pari rispettivamente a circa due terzi e alla metà di quelle che inducono le stesse reazioni sugli uomini adulti.

*Tabella 3***Livelli di riferimento per le correnti di contatto da oggetti conduttori
(f in kHz)**

Gamma di frequenza	Corrente di contatto massima (mA)
0 Hz - 2,5 kHz	0,5
2,5 KHz - 100 kHz	0,2 f
100 KHz - 110 MHz	20

Nell'intervallo di frequenza compresa fra 10 MHz e 110 MHz, si raccomanda un livello di riferimento di 45 mA per la corrente che attraversa ciascun arto. Questa norma è intesa a limitare il SAR localizzato su qualsiasi periodo di 6 minuti.

ALLEGATO 4

ESPOSIZIONE DA SORGENTI DI DIVERSE FREQUENZE

Quando si verificano esposizioni simultanee a campi di frequenza diversa, si deve considerare la possibilità che i loro effetti si sommino. Ai fini dell'additività i calcoli devono essere eseguiti separatamente per ciascun effetto. Gli effetti di stimolazione termica ed elettrica sul corpo devono essere perciò valutati separatamente.

Limite di base

Nel caso di esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, per quanto riguarda le restrizioni fondamentali, devono essere soddisfatti i seguenti criteri.

Con riferimento alla stimolazione elettrica, che è significativa da 1 Hz a 10 MHz, le densità di corrente indotta devono essere sommate in base alla seguente formula:

$$\sum_{i=1\text{ Hz}}^{10\text{ MHz}} \frac{J_i}{J_{L,i}} \leq 1$$

Quanto agli effetti termici, che sono significativi a partire da 100 kHz, il tasso di assorbimento specifico di energia e la densità di potenza devono essere sommati in base alla seguente formula:

$$\sum_{i=100\text{ kHz}}^{10\text{ GHz}} \frac{\text{SAR}_i}{\text{SAR}_L} + \sum_{i>10\text{ GHz}} \frac{S_i}{S_L} \leq 1$$

ove

J_i è la densità di corrente alla frequenza i ;

$J_{L,i}$ è il limite di base della densità di corrente alla frequenza i , come indicato nella tabella 1;

SAR_i è il tasso di assorbimento specifico di energia dovuto all'esposizione alla frequenza i ;

SAR_L è il limite di base per il tasso di assorbimento specifico di energia indicato nella tabella 1;

S_i è la densità di potenza alla frequenza i ;

S_L è il limite di base per la densità di potenza indicata nella tabella 1.

Livelli di riferimento

Ai fini applicativi dei limiti di base, i criteri da applicare ai livelli di riferimento dell'intensità dei campi devono essere i seguenti.

Per la densità di corrente indotta e gli effetti di stimolazione elettrica, significativi fino a 10 MHz, i livelli dei campi devono soddisfare le due seguenti condizioni:

$$\sum_{i=1\text{ Hz}}^{1\text{ MHz}} \frac{E_i}{E_{L,i}} + \sum_{i>1\text{ MHz}}^{10\text{ MHz}} \frac{E_i}{a} \leq 1$$

e

$$\sum_{j=1\text{ Hz}}^{150\text{ kHz}} \frac{H_j}{H_{L,j}} + \sum_{j>150\text{ kHz}}^{10\text{ MHz}} \frac{H_j}{b} \leq 1$$

ove

E_i è l'intensità del campo elettrico alla frequenza i ;

$E_{L,i}$ è il livello di riferimento dell'intensità del campo elettrico di cui alla tabella 2;

H_j è l'intensità del campo magnetico alla frequenza j ;

$H_{L,j}$ è il livello di riferimento dell'intensità del campo magnetico di cui alla tabella 2;

a è pari a 87 V/m e b è pari a 5 A/m (6,25 μ T)

Con riferimento alle linee guida dell'ICNIRP ⁽¹⁾ che riguardano sia l'esposizione professionale che quella della popolazione, i valori limite nelle sommatorie si riferiscono a condizioni di esposizione relative ad individui della popolazione.

L'impiego di costanti (a , b) al di sopra di 1 MHz per il campo elettrico e al di sopra di 150 kHz per il campo magnetico è dovuto al fatto che la sommatoria si basa sulla densità di corrente indotta e ogni mescolanza dev'essere evitata con l'eventuale effetto termico. Quest'ultimo è alla base dei valori di $E_{L,i}$ e $H_{L,j}$ rispettivamente al di sopra di 1 MHz e di 150 kHz, di cui alla tabella 2.

Nei casi di effetti termici, a partire da 100 kHz, i livelli di campo devono soddisfare le due seguenti condizioni:

$$\sum_{i=100 \text{ kHz}}^{1 \text{ MHz}} \left(\frac{E_i}{c} \right)^2 + \sum_{j>1 \text{ MHz}}^{300 \text{ GHz}} \left(\frac{E_i}{E_{L,i}} \right)^2 \leq 1$$

$$\sum_{j=100 \text{ kHz}}^{150 \text{ kHz}} \left(\frac{H_j}{d} \right)^2 + \sum_{j>150 \text{ kHz}}^{300 \text{ GHz}} \left(\frac{H_j}{H_{L,j}} \right)^2 \leq 1$$

ove

E_i è l'intensità del campo elettrico alla frequenza i ;

$E_{L,i}$ è il livello di riferimento del campo elettrico, di cui alla tabella 2;

H_j è l'intensità del campo magnetico alla frequenza j ;

$H_{L,j}$ è il livello di riferimento del campo magnetico, di cui alla tabella 2;

c è pari a 87/ $\sqrt{f}$ V/m e d 0,73/ $\sqrt{f}$ A/m.

Anche in questo caso, con riferimento alle linee guida dell'ICNIRP, alcuni valori limiti sono stati adattati unicamente per l'esposizione della popolazione.

Per la corrente su un arto c e per la corrente di contatto si devono applicare rispettivamente le seguenti norme:

$$\sum_{k=10 \text{ MHz}}^{110 \text{ MHz}} \left(\frac{I_k}{I_{L,k}} \right)^2 \leq 1 \quad \sum_{n>1 \text{ Hz}}^{110 \text{ MHz}} \left(\frac{I_n}{I_{C,n}} \right)^2 \leq 1$$

ove

I_k è la componente della corrente sull'arto alla frequenza k ;

$I_{L,k}$ è il livello di riferimento per la corrente sull'arto, 45 mA;

I_n è la componente della corrente di contatto alla frequenza n ;

$I_{C,n}$ è il livello di riferimento per la corrente di contatto alla frequenza n (cfr. tabella 3).

Le formule suddette si basano sull'ipotesi che la relazione di base tra i campi derivanti da sorgenti multiple sia la peggiore possibile. Di conseguenza, le situazioni che corrispondono ad una esposizione tipica possono in pratica comportare livelli di esposizione meno restrittivi di quelli indicati dalle suddette formule per i livelli di riferimento.

(1) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74(4): 494-522 (1998).

Response to Questions and Comments on ICNIRP Health Physics 75(4): 438-439 (1998).

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2000

recante modifica della raccomandazione 98/511/CE sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 1 - Fissazione dei prezzi di interconnessione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (00/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽¹⁾, modificato dalla direttiva 98/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5;

previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando quanto segue:

1. Il punto 9 della raccomandazione 98/511/CE ⁽⁵⁾ che modifica la raccomandazione 98/195/CE ⁽⁶⁾ sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 1 - Fissazione dei prezzi di interconnessione) indica che la raccomandazione, in particolare le tariffe basate sulla migliore prassi corrente di cui al punto 4 e i dati di cui allegato 2, verranno riesaminati dalla Commissione entro il 31 luglio 1999 e aggiornati, ove necessario.

2. Come segnalato nella Quinta relazione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni ⁽⁷⁾, in numerosi Stati membri non sono stati ancora messi in atto adeguati sistemi di contabilità dei costi: pertanto, è opportuno aggiornare all'anno 2000 le gamme di prezzi corrispondenti alla "migliore prassi corrente" della presente raccomandazione.

3. Per quanto riguarda la messa in opera del requisito che prevede che i prezzi di interconnessione siano orientati ai costi, i prezzi corrispondenti alla "migliore prassi corrente" forniscono alle autorità nazionali di regolamentazione orientamenti affinché esse possano valutare i prezzi di interconnessione per la terminazione di chiamata proposti dagli operatori notificati come aventi un rilevante potere di mercato, in assenza di adeguate informazioni in materia di contabilità dei costi.

4. È opportuno che la prossima revisione della presente raccomandazione, alla fine del 2000, valuti in particolare l'esigenza di proseguire la pubblicazione dei prezzi corrispondenti alla "migliore prassi corrente" e la metodologia impiegata,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La raccomandazione 98/511/CE è così modificata:

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 228 del 15.8.1998, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 73 del 12.3.1998, pag. 42.

⁽⁷⁾ COM (1999) 537.

1) Il punto 4a è sostituito dal seguente:

“4a. Sulla base dei dati di cui all'allegato 2 della presente raccomandazione, i seguenti prezzi calcolati secondo la migliore prassi corrente sono raccomandati come prezzi di interconnessione massimi a partire dal 1° gennaio 2000:

Prezzi di interconnessione corrispondenti alla migliore prassi corrente

Prezzo di interconnessione secondo la migliore prassi corrente per la terminazione di chiamata a livello LOCALE (cioè ad una centrale locale e per quanto possibile prossima ad una centrale locale) tra 0,5 e 0,9 cent di euro al minuto (nelle ore di punta)

Prezzo di interconnessione secondo la migliore prassi corrente per l'interconnessione TRANSITO SINGOLO (livello metropolitano) tra 0,8 e 1,5 cent di euro al minuto (nelle ore di punta)

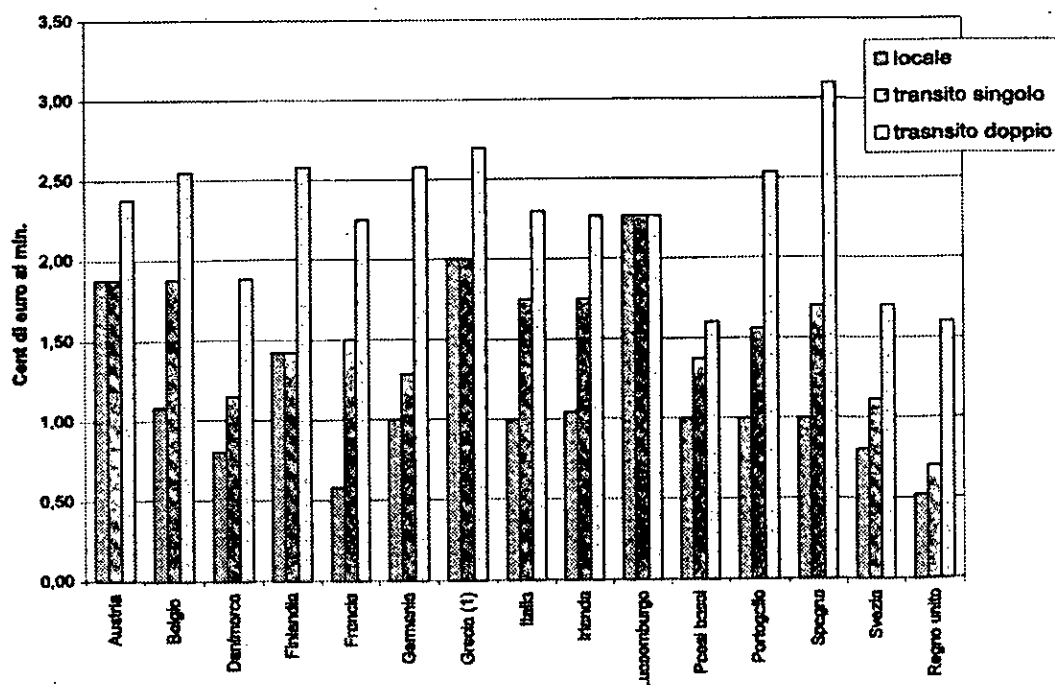
Prezzo di interconnessione secondo la migliore prassi corrente per l'interconnessione TRANSITO DOPPIO (livello nazionale - oltre 200 km) tra 1,5 e 1,8 cent di euro al minuto (nelle ore di punta)”

2) Il punto 9 è sostituito dal seguente testo: “La presente raccomandazione, e segnatamente la necessità di proseguire la pubblicazione dei prezzi corrispondenti alla ‘migliore prassi corrente’ e la metodologia impiegata, verrà riesaminata al termine dell'anno 2000”.

3) La figura 1a della sezione 1 dell'allegato 2 è sostituita dalla seguente:

“Figura 1a:

Prezzi di interconnessione per la terminazione di chiamata (1° novembre 1999)



(1) Tariffe più recenti proposte dall'operatore ma non ancora approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione”.

4) La tabella della sezione 3 dell'allegato 2 è sostituita dalla tabella allegata alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2000.

Per la Commissione
ERKKI LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Tabella

Dati relativi ai costi di interconnessione negli Stati membri (al 1° novembre 1999)

Prezzi di interconnessione al minuto Per una chiamata di 3 minuti (Valori iniziali di base in cent di euro al minuto) IVA esclusa				Cambi in euro	Prezzi di interconnessione in moneta locale, data di applicazione dei prezzi, altre informazioni
Stato membro	Locale	Transito singolo	Transito doppio (2)		
Austria	1,82 ⁽¹⁾	1,82	2,40	13,76	Tariffe a partire dal gennaio 1998 (ATS): - Locale = non fornita - Regionale = 0,25/min. - Nazionale = 0,33/min.
Belgio	1,07	1,80	2,56	40,34	Tariffe a partire dal gennaio 1999 (BEF): - Locale = 0,156/chiamata + 0,378/min. - Regionale = 0,295/chiamata + 0,628/min. - Nazionale = 0,418/chiamata + 0,894/min.
Danimarca ⁽³⁾	0,84	1,18	1,80	7,434	Prezzi fissati dall'ANR a partire dall'1.10.1999 (DKK/100): - centrale locale = 4/chiamata + 4,9/min. - tandem singolo = 6/chiamata + 6,8/min. - doppio tandem = 6/chiamata + 11,4/min.
Finlandia	1,43 ⁽¹⁾	1,43	2,63- 3,28 ⁽³⁾	5,945	Prezzi a partire dal maggio 1999 (FIM/100): - locale = non fornita - "teledistrict" = 16,5/chiamata + 3/min. - nazionale = "teledistrict" + da 7,15 a 11 al min.
Francia	0,61	1,50	2,23	6,559	Prezzi a partire dal gennaio 1999 (FF/100): - centrale locale = 4,03/min. - tandem singolo = 9,81/min. - doppio tandem (> 200 km) = 14,65/min.
Germania ⁽⁴⁾	1,01	1,72 - 2,17	2,63	1,956	Prezzi a partire dal gennaio 1998 (DEM/100): - urbana = 1,97/min. - Regio 50 = 3,36/min. - Regio 200 = 4,25/min. - Nazionale = 5,14/min.
Grecia ^(*)	1,93 ⁽¹⁾	1,93	2,76	329,3	Prezzi per gli operatori mobili (GRD): - Metropolitana = 1,7/chiamata + 5,8/min. - Nazionale = 2,4/chiamata + 8,3/min.
Italia ⁽¹⁾	1,00	1,60	2,29	1,936	Prezzi a partire dal luglio 1999 (Lire): - urbana = 19,4/min. - transito singolo = 31/min. - transito doppio = 44,4/min.
Irlanda	1,04	1,60	2,26	0,7876	Prezzi a partire dal 1° dicembre 1998 (IRLP/100): - locale = 0,82/min. - transito singolo = 1,27/min. - transito doppio = 1,78/min.
Lussemburgo	2,25 ⁽¹⁾	2,25	2,25	40,34	Prezzi a partire dal settembre 1998 (Luf): - tutti i livelli: 0,335/chiamata + 0,796/min.
Paesi Bassi ⁽⁴⁾	1,00	1,41	1,70	2,204	Prezzi praticati a partire dall'1.7.1998 (Fl/100): - centrale locale = 1,5/chiamata + 1,7/min. - transito singolo = 2,1/chiamata + 2,4/min. - transito doppio = 2,5/chiamata + 2,9/min.
Portogallo	0,99	1,63	2,58	200,5	Prezzi decisi dall'ICP per il 2000 (PTE): - locale = 2/chiamata + 1,32/min. - metropolitana = 2/chiamata + 2,60/min. - nazionale = 2/chiamata + 4,50/min.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prezzi di interconnessione al minuto Per una chiamata di 3 minuti (Valori iniziali di base in cent di euro al minuto) IVA esclusa				Cambi in euro	Prezzi di interconnessione in moneta locale, data di applicazione dei prezzi, altre informazioni
Stato membro	Locale	Transito singolo	Transito doppio (*)		
Spagna	0,99	1,59	3,07	166,4	Prezzi a partire dal 1° dicembre 1998 (Pts): -locale = 1,65/min. -transito singolo = 2,65/min. -transito doppio = 5,11/min.
Svezia (*)	0,86-0,90	1,16-1,21	1,59-1,67	9,09-8,68	Prezzi a partire dal marzo 1999 (SEK/100): -centrale locale = 4,2/chiamata + 6,4/min. -segmento singolo = 4,9/chiamata + 8,9/min. -segmento doppio = 5,6/chiamata + 12,6/min.
Regno Unito	0,54	0,82	1,71	0,641	Prezzi a partire dal marzo 1999 (£/100): -centrale locale = 0,3472/min. -tandem singolo = 0,5279/min. -doppio tandem (> 200 km) = 1,098/min.

Fonte: Commissione e ANR.

Note

(1) In Finlandia, Austria, Grecia e Lussemburgo la tariffa minima di interconnessione copre l'interconnessione alla centrale locale pure alla centrale "tandem". La tariffa "locale" è quindi eguale a quella per il "transito singolo".

(2) La tariffa per il "transito doppio" include una componente calcolata in base alla distanza per i collegamenti superiori ai 200 km.

(3) In Finlandia, per il "transito doppio" il prezzo varia in base al volume di traffico trasportato.

(4) In Germania, le quattro zone tariffarie definite in base alla distanza non possono essere convertite con un rapporto di 1:1 nelle tre aree della tabella, definite in base a parametri tecnici. In Germania, l'area tariffaria locale coincide con la cosiddetta "zona urbana", che include sempre svariate reti locali - come ad esempio, le reti delle grandi città. Le interconnessioni a transito singolo, specialmente nelle grandi città, sono instaurate parimenti in questa "zona urbana". Pertanto, in Germania, le interconnessioni della "zona urbana" fanno parte integrante anche dell'area dei servizi di interconnessione a transito singolo. Per quanto riguarda la zona "Regio 200", sono instaurate anche interconnessioni a transito doppio. Così, a parte le interconnessioni nazionali, i servizi di interconnessione "Regio 200" fanno parte integrante anche dell'area dei servizi di interconnessione a transito doppio.

(5) L'ANR della Danimarca ha fissato nuove tariffe a partire dal 1° ottobre 1999. Tuttavia, l'Ufficio per i reclami nel settore delle telecomunicazioni sta attualmente riesaminando queste nuove tariffe a seguito di un ricorso contro la decisione dell'ANR; pertanto, queste cifre non sono state impiegate ai fini del calcolo della migliore prassi corrente per l'anno 2000 (le tariffe precedentemente in vigore, dal 15 agosto 1999, erano le seguenti: locale = 0,93 cent di euro al minuto, transito singolo = 1,67 cent di euro al minuto, transito doppio = 1,91 cent di euro al minuto).

(6) Attualmente l'OPTA sta decidendo le tariffe definitive per il periodo 1° luglio 1998 - 1° luglio 1999, e le tariffe preliminari per il periodo 1° luglio 1999 - 1° luglio 2000. Fino a che non sono determinate queste tariffe preliminari, KPN dovrà offrire le tariffe citate nella tabella - vale a dire le tariffe preliminari per il periodo 1° luglio 1998 - 1° luglio 1999, determinate dall'OPTA lo scorso anno.

(7) Tariffe preliminari definite dall'ANR italiana in attesa della decisione definitiva.

(8) La gamma dei prezzi riflette le significative fluttuazioni della valuta verificatesi in Svezia dal momento in cui sono state fissate le nuove tariffe (marzo 1999) fino al novembre 1999. Ai fini del calcolo della migliore prassi corrente sono state impiegate le cifre più basse.

(*) Tariffe non ancora approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2000

relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,
considerando quanto segue:

1. Nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona, svoltosi il 23-24 marzo 2000, si sottolinea che, per consentire all'Europa di avvalersi pienamente del potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro dell'economia digitale basata sulla conoscenza, le imprese e i cittadini devono potere accedere ad una infrastruttura di comunicazioni a basso costo e di livello mondiale, come pure ad un'ampia gamma di servizi; a tale fine, si invitano gli Stati membri, unitamente alla Commissione, "ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una riduzione sostanziale dei costi di utilizzo di Internet".

2. La direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)⁽¹⁾, da ultimo modificata dalla direttiva 98/61/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 7, 9 e 11, stabilisce i principi di accesso alle reti, compresa la co-locazione, e conferisce alle autorità di regolamentazione nazionali i poteri necessari a tale riguardo.

3. La direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, stabilisce condizioni relative all'accesso speciale alla rete ai fini di stimolare lo sviluppo di nuovi tipi di servizi di telecomunicazione.

4. La direttiva 92/44/CE⁽⁴⁾ del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (*Open Network Provision* - ONP) alle linee affittate, modificata dalla direttiva 97/51/CE⁽⁵⁾ e la decisione della Commissione n. 80/98/CE del 7 gennaio 1998⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, stabiliscono le condizioni relative alla fornitura di linee affittate.

5. La direttiva 90/388/CEE⁽⁷⁾ della Commissione, da ultimo modificata dalla direttiva 99/64/CE⁽⁸⁾ in particolare l'articolo 4, lettera c), stabilisce i requisiti relativi al riequilibrio delle tariffe in un mercato pienamente liberalizzato.

6. Con "anello locale" si intende il circuito fisico in doppino di rame della rete di accesso locale, il quale collega la sede del cliente alla centralina, al concentratore o ad altro dispositivo locale equivalente dell'operatore; come segnalato nella Quinta relazione della Commissione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni⁽⁹⁾, la rete di accesso locale resta uno dei segmenti meno concorrenziali del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato, in quanto i nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di estese infrastrutture di rete alternative e

(1) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

(2) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

(3) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

(4) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

(5) GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.

(6) GU L 14 del 7.1.1998, pag. 27.

(7) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

(8) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39.

(9) COM (1999) 537.

non sono in grado, utilizzando le tecnologie di tipo convenzionale, di emulare le economie di scala e di scopo degli operatori notificati come aventi un rilevante potere di mercato nella rete fissa (qui di seguito denominati "operatori notificati"); ciò in quanto per un periodo relativamente prolungato gli operatori hanno diffuso le proprie reti di accesso locale protetti da diritti esclusivi, e hanno potuto finanziare i costi di tali investimenti grazie a rendite di monopolio.

7. La fornitura di nuovi anelli in fibre ottiche di elevata capacità direttamente ai principali utilizzatori è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti; pertanto la presente raccomandazione non prevede, nel proprio campo di applicazione, l'accesso disaggregato agli anelli locali in fibra ottica.

8. Per i nuovi operatori non risulterebbe economicamente valido duplicare nella sua interezza e in un lasso di tempo ragionevole l'infrastruttura di accesso all'anello locale in doppino di rame dell'operatore storico; le infrastrutture di accesso locale alternative (quali, ad esempio, TV via cavo, satelliti, anelli locali senza filo) non offrono in genere la medesima funzionalità e ubiquità.

9. Gli operatori notificati stanno già introducendo nei propri anelli locali i propri servizi a larga banda ad elevata velocità di trasmissione binaria per l'accesso ad Internet, ma potrebbero ritardare l'introduzione di alcuni tipi di tecnologie e servizi DSL (*Digital Subscriber Loop* - linea di abbonato digitale) nell'anello locale, qualora questi ultimi possano rappresentare sostituti delle offerte attualmente proposte da tali operatori; tali ritardi andrebbero a svantaggio dei consumatori; è pertanto appropriato consentire a terzi l'accesso disaggregato all'anello locale dell'operatore notificato, in particolare, conformemente al punto 5 della raccomandazione della Commissione .../CE sulla fissazione dei prezzi di interconnessione delle linee affittate⁽¹⁰⁾, per venire incontro alle esigenze degli utilizzatori relativamente alla fornitura concorrenziale di linee affittate e di accesso ad Internet ad alta velocità.

10. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/33/CE e dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE, gli operatori notificati devono trattare le richieste ragionevoli di accesso alla rete formulate dai nuovi operatori, in particolare per quanto riguarda l'accesso condiviso⁽¹¹⁾ alla linea in rame, e devono tentare di concordare termini commerciali e tecnici; tuttavia, dato che la disponibilità del solo accesso condiviso all'anello locale non soddisfa tutte le domande del mercato, è opportuno che l'operatore notificato fornisca anche, in parallelo all'accesso condiviso, la disaggregazione completa dell'anello locale⁽¹²⁾, per potenziare la concorrenza e offrire una più ampia scelta a tutti i tipi di utilizzatori, lasciando al mercato decidere quale offerta di accesso disaggregato meglio soddisfi le esigenze dei consumatori.

11. Gli operatori notificati devono fornire a terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualità di quello fornito ai propri servizi o ai servizi delle proprie consociate o affiliate; a tal fine, la pubblicazione da parte dell'operatore notificato di un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, in tempi brevi e preferibilmente su Internet, e sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione nazionale (ARN), contribuirebbe a creare condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie.

(¹⁰) (non ancora pubblicata)

(¹¹) L'"utilizzo condiviso della linea in rame" consente l'accesso alle alte frequenze non utilizzate dello spettro per la diffusione di servizi ADSL ristretti (ad esempio, con velocità di trasmissione dati fino ad 8 Mbit/s), mentre le frequenze più basse dello spettro continuano ad essere impiegate dall'operatore notificato per fornire servizi di telefonia vocale di base sulla medesima linea in rame. L'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) ha elaborato, nella sua Raccomandazione G.992.1, specifiche tecniche per l'ADSL "full rate", con velocità che possono raggiungere gli 8 Mbit/s in senso discendente e 1 Mbit/s in senso ascendente. La raccomandazione contempla una serie di varianti specifiche per ciascun paese in modo da tenere conto delle differenze nelle infrastrutture regionali dell'anello locale. La tecnologia ADSL raggiunge le velocità più elevate ad una distanza pari o inferiore a 4 km. Il collegamento consente anche la prestazione di servizi di telefonia vocale sulla banda di frequenza di base della stessa linea. L'UIT ha inoltre elaborato (Raccomandazione G.992.2) una variante della soluzione ADSL denominata anche G.Lite, molto facile da collocare nella sede del cliente poiché non comporta un separatore, ma necessita unicamente di un filtro seriale molto semplice (che separa la voce e i dati) e non obbliga a installare nuovi cablaggi nella sede del cliente. Le velocità possono giungere fino ad 1,5 Mbit/s dalla rete verso l'utente e 385 Kbit/s in senso ascendente. Alcuni fornitori di PC stanno già mettendo sul mercato apparecchiature dotate di modem G.Lite-ADSL interni, di modo che nel mercato delle utenze residenziali si possano già diffondere su grande scala soluzioni standard universali.

(¹²) La "disaggregazione completa dell'anello locale" dà al nuovo operatore l'uso esclusivo di tutto lo spettro di frequenze disponibili sulla linea in rame; ciò gli consente di mettere in opera le tecnologie e i servizi DSL più innovativi e avanzati, vale a dire con velocità di trasmissione binaria fino a 60 Mbit/s verso l'utilizzatore grazie alla tecnologia VDSL (Very high speed DSL). I lavori relativi alla normalizzazione della tecnologia VDSL sono attualmente in corso presso l'UIT e l'ETSI.